



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg. Data 18-12-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

Felicioli Vincenzo	P	BERRETTINI MICHELE	P
STELLA PAOLO	A	Lazzari Bruna	P
GRANDONI ILENIA	P	CECOLI GINO	A
Piancatelli Giacomo	P	MANNELLI ALESSANDRO	P
GRANDONI MARCO	A	MANCINI ROMOLO	P
MODESTO GIOIA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

In carica n. 11

Assenti n. 4

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GRANDONI ILENIA
Piancatelli Giacomo
MANCINI ROMOLO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 44 – comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 comma 1 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n.158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

VISTA altresì la delibera di ARERA n.444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

RICHIAMATO, il Decreto Cura Italia, che all'art. 107, comma 5, con il quale è stato stabilito testualmente che «i comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere, tra l'altro, ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021».

VISTA la **Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/2020** con la quale è stato deliberato di adottare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020, confermando il Piano Finanziario Economico 2019 e di approvare le tariffe allegate al Piano finanziario per la determinazione del componente TARI anno 2020 dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni, confermando le tariffe anno 2019;

VISTO che, con la medesima Delibera di Consiglio Comunale è stato deliberato altresì che, ai sensi di legge, si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà eventualmente coperto con fondi propri del bilancio comunale;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario costituisce il necessario strumento economico che evidenzia i costi delle varie componenti del servizio sul territorio, predisposto tenendo conto della normativa di settore e costituisce, unitamente al Contratto di Servizio, il “Contratto di Programma poliennale” di cui all'art. 117 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. Lo stesso definisce il complesso della spesa che costituisce la base da coprire con la tariffa che sarà corrisposta dai cittadini e dalle imprese;

RILEVATO che l'Ente territorialmente competente corrisponde all'Ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale (cosiddetto EGATO), istituito dal Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge con modificazioni dall'art.1, comma 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148) che, per il Comune di Fiuminata, coincide con l'Assemblea Territoriale d'Ambito 3 –Macerata;

VISTO che la deliberazione ARERA 443/2019 prevede che all'art. 6, l'Ente di Ambito trasmetta all'Autorità il Piano Economico Finanziario 2020 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti in coerenza con gli obiettivi definiti;

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, acquisito agli atti con prot. n. 3927 del 29/05/2020, trasmesso dall'ATA3, il quale è stato trasmesso unitamente alla Delibera dell'Assemblea n. 2/2020 avente ad oggetto “*Approvazione proposta di*

predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/rif)" e alla Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif;

VISTO che l'Assemblea Territoriale d'Ambito 3 con propria delibera ha statuito di approvare lo schema dei PEF 2020 dei Comuni appartenenti all'ATA3, compreso il comune di Fiuminata, unitamente alla Relazione di accompagnamento;

DATO ATTO che con medesima Delibera l'ATA3 ha specificato che procederà alla trasmissione ad ARERA dei PEF 2020 dei Comuni;

VISTO che l'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard" e che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha elaborato e pubblicato l'8 febbraio 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013";*

VISTO che, complessivamente, il PEF 2020 oggetto del presente atto, prevede un costo di € 178.241,00;

VISTO che, il PEF 2019 prevedeva invece un costo pari ad € 168.090,93;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 107, comma 5, del Decreto Cura Italia, occorre procedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020 e a stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
- l'art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni,
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24/04/1999 n. 158;
- la legge di bilancio del 27/12/2017 n. 205;

Visto il vigente regolamento TARI;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1 DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020, acquisito agli atti con prot. n. 3927 del 29/05/2020 approvato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito 3, quale Ente Territorialmente competente, giusta Delibera dell'Assemblea n. 2/2020 avente ad oggetto *“Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/rif)”*;

3. DI PRENDERE ATTO della Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, approvata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito 3, quale Ente Territorialmente competente, giusta Delibera dell'Assemblea n. 2/2020 avente ad oggetto *“Approvazione proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020 da presentare all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva (delibera ARERA n. 443/2019/R/rif)”*;

4. DI PRECISARE che il PEF 2020 calcolato in base alle regole del MTR prevede un costo di € 178.241,00;

5. DI PRECISARE che, il PEF 2019 prevedeva invece un costo pari ad € 168.091,00 e che la differenza di costi tra il PEF 2020 e il PEF 2019 è pari ad € 10.150,00 (€ 178.241,00 - € 168.091,00);

6. DI PRECISARE che il conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7. DI APPROVARE il Piano finanziario TARI per l'anno 2020, come redatto dall'ATA 3 di Macerata, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

8. DI DARE ATTO che le tariffe per l'anno 2020 rimangono invariate.

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Assemblea Territoriale d'ambito 3 affinché ne possa tenere conto per i conseguenti conguagli nella determinazione dei PEF degli anni successivi al 2020;

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al MEF mediante Portale del Federalismo Fiscale per gli adempimenti di legge;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

Presenti n. 7

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 01-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Ferioli Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,01-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferioli Stefano

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 01-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferioli Stefano